



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

ATTO N. DD 4481

Torino, 07/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VARIANTE N. 326 AL P.R.G. “AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELL’ADDENSAMENTO AD16 BENGASI”. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 332 del 2 ottobre 2014 mecc. 2014-43682/016 del Servizio Attività Economiche - Sportello Unico Attività Produttive - Pianificazione Commerciale che approvava l’aggiornamento degli addensamenti commerciali già riconosciuti che necessitavano di un adeguamento in seguito alla trasformazioni che hanno interessato il tessuto urbano, ai sensi dell’Allegato C al P.R.G.C., articolo 9 comma 2, con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 06 giugno 2019 mecc. 2019-42486/016 il Servizio Attività Economiche - Sportello Unico Attività Produttive - Pianificazione Commerciale aggiornava l’addensamento commerciale AD16 Bengasi con l’inserimento della sezione di censimento 3851, al fine dell’inserimento dell’edificio storico denominato “Palazzo del Lavoro” e con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 10 settembre 2019 mecc. 2019-43911/016 il medesimo Servizio Attività Economiche - Sportello Unico Attività Produttive - Pianificazione Commerciale aggiornava l’addensamento commerciale AD16 Bengasi per lo stralcio della sezione di censimento 2285 relativa all’Area “Avio-Oval”. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 190/2021 del 15 marzo 2021 veniva quindi approvato l’aggiornamento della perimetrazione degli addensamenti commerciali, compresa la ripermimetrazione dell’addensamento AD16 “Bengasi” mediante lo stralcio della sezione di censimento n. 2285, ricadente all’interno dell’Ambito 12.32 “Parco della Salute e sede della Regione Piemonte” e l’inserimento della sezione di censimento n. 3851, quest’ultima nata dalla suddivisione della sezione di censimento n. 2289, e coincidente con l’Ambito 16.35 “Palazzo del Lavoro”. Con medesima Deliberazione Consiliare venivano inoltre aggiornati i Criteri commerciali comunali approvati dalla Città con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 marzo 2015 mecc. 2014-05623/016, 05623/016, in ottemperanza agli indirizzi generali per l’insediamento delle

attività commerciali di cui all'allegato A alla D.C.R. n. 563 13414 del 29.10.1999, da ultimo aggiornati con D.C.R. n. 191 43016 del 20.11.2012, dando mandato agli uffici competenti per l'approvazione della Variante per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414/1999 e s.m.i. relativo all'addensamento commerciale AD16 Bengasi e l'aggiornamento della Tavola 17 allegata al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato C al P.R.G.C. vigente.

La Variante n. 326 risponde pertanto a tale esigenza di aggiornamento; tuttavia non modifica le regole generali che disciplinano l'insediamento delle attività commerciali (Allegato C delle NUEA del PRG vigente), né l'azzonamento delle aree normative o le destinazioni (Tavola 1 del PRG vigente), né le regole che disciplinano l'attuazione del PRG (NUEA del PRG vigente). La Variante n. 326 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R. è soggetta a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., previa verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

A tal fine le Autorità procedente e competente procedevano come segue:

- la Direzione Urbanistica e Territorio - Area Urbanistica e qualità dell'ambiente costruito, in qualità di Autorità procedente, con nota n. 1105 del 23 aprile 2020, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente al n. 3262, in data 24 aprile 2020, trasmetteva all'Autorità competente gli elaborati ambientali relativi alla Variante al PRG in oggetto, propedeutici all'avvio del procedimento della fase di verifica di assoggettabilità alla fase di Valutazione Ambientale Strategica;
- l'Autorità competente al fine di acquisire gli esiti istruttori in merito all'analisi di completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava l'Organo Tecnico Comunale (OTC) nella seduta del 07 maggio 2020 (convocato con nota n. 3419 del 06/05/2020) nonché, in seguito alla trasmissione di documentazione integrativa da parte dell'Area Urbanistica (prot. 386 del 08/02/2021, acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 1024 del 08 febbraio 2021) in quella del 18 febbraio 2021 (convocata con nota n. 1342 del 15/02/2021);
- con nota prot. n. 1899 del 04 marzo 2021 veniva trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale dell'ultima seduta di OTC nel quale la documentazione veniva ritenuta completa ed adeguata, facendo presente che la formalizzazione del documento tecnico di verifica a VAS e conseguentemente l'avvio del procedimento della fase di verifica di assoggettabilità risultavano vincolati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei *“Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private. Aggiornamento perimetrazione addensamenti commerciali.”*

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1534 del 14 aprile 2021 (trasmessa con prot. 2242 del 08/07/202 e acquisita agli atti del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali al prot. n. 5846 in data 09 luglio 2021) la Dirigente della Direzione Urbanistica e Territorio - Area Urbanistica e qualità dell'ambiente costruito, prendeva quindi atto della completezza ed adeguatezza della documentazione predisposta per l'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale, 29 febbraio 2016 n. 25-2977. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Fascicolo Relazione Illustrativa Variante n. 326 al P.R.G., aggiornata al giugno 2021;
2. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di V.A.S., aggiornato al marzo 2021, con allegata relazione di verifica di compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica.

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *"per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo"*;
- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *"Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente"*;
- il comma 8 dell'art. 17 secondo cui *"le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione."*
- il comma 11 dell'articolo 17 secondo cui *"la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale."*;
- la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 che prevede la possibilità di svolgere il procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG, con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza";
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *"l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate."*;
- il comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. il quale precisa che *"ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso."*

con comunicazione prot. 6098 del 16 luglio 2021, il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in modalità sincrona e in forma telematica. Con la medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 1534 del 14 aprile 2021; veniva altresì dato avviso di avvio del procedimento con pubblicazione di adeguata comunicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line della Città all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL

“Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio ed i componenti dell’Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi del 10 agosto 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 1), venivano illustrati i contenuti della Variante e del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di VAS. Nel corso della seduta veniva richiamato l’esito della verifica di completezza ed adeguatezza e veniva richiesto di approfondire la necessità di coinvolgere nel procedimento il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBAC).

La Direzione Urbanistica con nota acquisita al protocollo del Servizio scrivente in data 13/08/2021 (Prot. n. 6976), richiedeva il coinvolgimento del Segretariato Regionale per il Piemonte nell’ambito del procedimento di assoggettabilità alla VAS, cui veniva inviata comunicazione con nota n. 7046 del 18 Agosto 2021.

Nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi del 7 settembre 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 2), veniva illustrato il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali n. 7437 del 06/09/2021) - (Allegato n. 3) con cui la stessa comunicava che “non ritiene necessario che la Variante in oggetto sia assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.

Nel corso della seduta venivano inoltre acquisiti a verbale i seguenti contributi:

- osservazioni di ASL Torino;
- contributo dell’Organo Tecnico Comunale che ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS subordinatamente alle *prescrizioni inerenti il rafforzamento della mobilità sostenibile, in coerenza con le prescrizioni dell’Allegato C del PRG, con le iniziative proposte dal Biciplan e con le previsioni dell’Accordo di Programma relativo all’immobile deominato "Palazzo del Lavoro" prevedendo degli interventi integrativi ed il ricorso ai criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino (approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021).*

Preso atto della comunicazione di ARPA Piemonte (prot. n. 89267 del 06/10/2021, acquisito al protocollo del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali con n. 8369 del 06/10/2021) in merito all’impossibilità di fornire un contributo per il procedimento in corso.

Preso atto dell’assenza del parere di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova

adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021);

- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione della Variante non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle azioni di sostenibilità proposte e delle prescrizioni formulate;

si ritiene che la Variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si dà atto che in merito alle previsioni di cui all'art. 11 comma 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R – “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.” l'Autorità Procedente verificherà la coerenza delle previsioni di variante rispetto alle indicazioni ed alle direttive del PPR attraverso la Tabella dell'Allegato B del Regolamento -D.P.G.R.22 marzo 2019 n. 4/R, così come precisato durante i lavori della Conferenza dei Servizi.

Infine:

- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti della Variante;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- ritenuto di procedere in analogia con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, il quale prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

si condivide il giudizio di compatibilità espresso e, pertanto, si ritiene che la Variante sia compatibile e coerente con il Piano di Classificazione Acustica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la variante al Piano Regolatore Generale n. 326 relativa all'aggiornamento della perimetrazione dell'addensamento AD16 - Bengasi, adottando le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS nonché subordinatamente alle seguenti prescrizioni da attuarsi nel quadro degli interventi commerciali autorizzati nell'ambito dell'Addensamento:
 - a. rafforzamento della mobilità sostenibile, in coerenza con le prescrizioni dell'Allegato C del PRG, con le iniziative proposte dal Biciplan (approvato con D.C.C. n. ord. 89 del 18/10/2013 mecc. 2013 04294/006) e con le previsioni dell'Accordo di Programma relativo all'immobile denominato "Palazzo del Lavoro" prevedendo interventi quali: adattamento ciclabile della passerella pedonale per la connessione con il Parco delle Vallere, connessione con il percorso ciclabile lungo corso Unità d'Italia sino a via Nizza e piazza Bengasi costituita da due ciclabili monodirezionali sui due lati di corso Maroncelli (Circolare 3), nonché realizzazione della ciclabile monodirezionale sui due lati di via Corradino per la connessione diretta con piazza Bengasi;
 - b. ricorso ai criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino (approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con D.C.C. del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
2. in merito alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per 15 giorni della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Enrico Gallo